



**CERTIFICATO DI IDONEITA' PSICO-FISICA DI ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA'
DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO**

(art. 1 comma 4 lett. b) del D.M. 6/10/2009, così come modificato dal D.M. del 24 novembre 2016) *

***NB: tale accertamento può essere effettuato anche dal Medico Competente in occasione della visita preassuntiva così come previsto dall'art. 1 comma 4 lett b) del DM 06/10/2009 modificato dal DM 24/11/2016**

Esami da esibire all'atto della visita medica :

- 1. Esami ematochimici: emocromo completo, glicemia, creatinemia, AST, ALT, Gamma GT, trigliceridi, CDT;**
- 2. Ricerca metaboliti urinari sostanze psicoattive** (barbiturici, amfetamine, cannabinoidi, cocaina, metadone, oppiacei, benzodiazepine) da effettuare presso Laboratorio Pubblico che garantisca l'esecuzione dell'esame con attribuzione del campione accertata mediante controllo diretto di operatori sanitari e procedure in catena di custodia*.
- 3. ECG**
- 4. Audiometria**
- 5. Visita oculistica per acuità visiva**
- 6. Certificato anamnestico del Medico Curante che attesti l'assenza di malattie del sistema nervoso, psicopatie ed uso di sostanze psicoattive (alcool e stupefacenti).**
- 7. Documentazione sanitaria (in caso di malattie)**
- 8. Versamento di 25 Euro su C/C postale n. 17606658 o in alternativa sul c/c bancario n. 17606658 in essere presso il Banco Posta, codice IBAN IT57E0760115400000017606658 intestati a ASL PE Dip.to Prev.ne Servizio P.S.A.L. Serv. Tes.- CAUSALE: visita medica per idoneità Addetto serv. intrattenimento e spettacolo.**
- 9. Documento di riconoscimento in corso di validità.**

Qualora si disponesse già degli esami richiesti, essi non dovranno essere antecedenti a 3 mesi rispetto alla data della visita.

*** Ricerca metaboliti urinari sostanze psicoattive**

Presso l'UOSD di Farmaco-tossicologia del P.O. di Pescara questo esame viene effettuato tutti i lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Presidio Ospedaliero di Pescara- ingresso Poliambulatori- Piano Primo

senza necessità di prenotazione, previa presentazione al CUP di questo foglio per l'inserimento e la regolarizzazione economica dell'esame.

Una volta in possesso degli esami, è possibile prenotare la visita medica al seguente numero di telefono: **085/4253967 Segreteria SPSAL dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12**

**Il Direttore del Servizio P.S.A.L.
Dott. Nicola Briga**

1. **DECRETO 6 ottobre 2009 così come modificato dal D.M. del 24 novembre 2016**

Art. 1. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di Controllo

1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti. *(omissis)*.

2. *(omissis)*

3. La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2.

Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, il personale può essere avviato allo svolgimento dell'attività, nelle more che il Prefetto perfezioni l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 ovvero formalizzi il provvedimento di diniego . Tali soggetti non possono essere iscritti all'elenco prefettizio.

4. **Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti :

a) età non inferiore a 18 anni;

b) **idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;**

(omissis)

h) essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2.

Art. 2. Revisione biennale

1. Il Prefetto, *della provincia dove è istituito l'elenco nel quale è iscritto l'addetto al servizio di controllo*, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di **verificare il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del citato art. 1 degli addetti al controllo.**

A tal fine i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. *Il personale può continuare a svolgere le attività di cui all'art. 5 nelle more del completamento delle procedure di revisione biennale.* Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione dell'iscrizione del personale interessato all'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.